



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2006/00820
Del :	29/09/2006
Esecutiva da:	29/09/2006
Proponenti :	Direzione Ambiente

OGGETTO:

Divieto di somministrazione alimenti ad uccelli selvatici con particolare riferimento ai piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale, al fine di tutelare l'igiene pubblica e il decoro urbano, di salvaguardare la salute degli uccelli selvatici presenti allo stato libero sul territorio comunale, di contenere in particolare l'incremento delle colonie dei piccioni (Columbia livia domestica), nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, intende definire, con la presente ordinanza, norme comportamentali in ambito urbano;

Riscontrato come in particolare la concentrazione di un elevato numero di piccioni (Columbia livia domestica) in area urbana provoca molteplici inconvenienti, tra i quali:

- a) danni a edifici, con particolare riferimento ai monumenti ed alle opere d'arte presenti nel centro storico;
- b) il possibile accrescimento di patologie parassitarie che possono costituire pericolosi veicoli di infezioni;
- c) maggiore diffusione di malattie specifiche degli stessi animali non conciliabili con lo scopo di assicurare loro un buon livello di vita;

Ritenuto che:

- la somministrazione di alimenti in luogo pubblico può causare danno all'igiene pubblica dei luoghi;

- la somministrazione agli uccelli selvatici di alcuni tipi di alimenti può causare danno alla salute dell'avifauna stessa;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTA la legge regionale 17 ottobre 1983 n. 69 (disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);

VISTI gli artt. 32 e 85 dello statuto del Comune di Firenze;

SENTITO il parere della Giunta Comunale nella seduta del 26/09/2006;

SENTITO il parere dell'Azienda Sanitaria Locale di Firenze, Unità Funzionale Multiprofessionale Aziendale (U.F.M.A) Igiene Urbana Veterinaria;

ORDINA

- E' fatto divieto a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimenti a uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (Columbia livia domestica) presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei seguenti casi :
 - a) nelle aree agricole;
 - b) in aree private a condizione che la distribuzione degli alimenti avvenga in mangiatoie appositamente predisposte;
 - c) in aree eventualmente attrezzate dall'Amministrazione comunale, debitamente segnalate dove è consentita solo la distribuzione di granaglie, a condizione che questo non sia causa di degrado dell'igiene dell'area stessa;
 - d) nelle azioni di monitoraggio sanitario effettuate dalla Azienda Sanitaria di Firenze o da personale appositamente autorizzato.
- La sanzione prevista per l'inosservanza della presente disposizione viene fissata nella misura ridotta di € 50 ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.P.S. del 1934.
- Per quant'altro si applicano le disposizioni della legge 24/12/1981 n. 689.
- La Polizia Municipale ed a chi altro spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste.
- Il presente provvedimento sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 3929 del 29/05/1996, che pertanto risulta contestualmente revocata.

L'Assessore all'Ambiente
Claudio Del Lungo

Firenze, lì 29/09/2006

**Assessore
Claudio Del Lungo**